

COMMISSIONE VII  
LAVORI PUBBLICI

XCIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BENNANI**

INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	775
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione):</b>	
SULLO ed altri: Norme integrative della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli enti locali. (2405) . . . . .	775
PRESIDENTE . . . . .	775, 776, 777, 778
PACATI, <i>Relatore</i> . . . . .	775, 778
FERRARESE . . . . .	775
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	775
PERLINGIERI . . . . .	776
SULLO . . . . .	776
DE' COCCI . . . . .	777

**La seduta comincia alle 10,10.**

TAROZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Boidi.

**Seguito della discussione della proposta di legge Sullo ed altri: Norme integrative della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli enti locali. (2405).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Sullo ed altri: « Norme integrative della legge 3 ago-

sto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli enti locali ».

Riprendiamo l'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 5:

« Il contributo di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sarà elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando si tratti di strade da costruire, da completare o da sistemare nell'Italia meridionale e insulare. La presente disposizione si applica anche in favore degli Enti dell'Italia centrale e settentrionale riconosciuti meritevoli con decreto del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del secondo comma dell'articolo 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ».

PACATI, *Relatore*. L'articolo stabilisce che il contributo di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sia elevato al 5 per cento quando si tratta di costruzione, completamento o sistemazione di strade nell'Italia meridionale e insulare. Questo è necessario in quanto sono state apportate delle modifiche sostanziali all'articolo corrispondente della legge del 1949.

FERRARESE. Non mi sembra giuridicamente esatta la dizione « riconosciuti meritevoli » per quanto riguarda gli enti dell'Italia centrale e settentrionale. Propongo, pertanto, il seguente emendamento all'articolo 5:

« *Sostituire le parole:* riconosciuti meritevoli con decreto del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del secondo comma dell'articolo 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589, *con le seguenti:* per i quali ricorrano gli estremi di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ».

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono d'accordo con l'onorevole Ferrarese.

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1952

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Ferrarese.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 che risulta così modificato:

« Il contributo di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sarà elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando si tratti di strade da costruire, da completare o da sistemare nell'Italia meridionale e insulare. La presente disposizione si applica anche in favore degli Enti dell'Italia centrale e settentrionale per i quali ricorrano gli estremi di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4 per cento nella spesa necessaria per la costruzione degli edifici per le sedi municipali nei comuni capoluoghi e nelle frazioni autonome.

Per l'ampliamento di sedi municipali già esistenti tale contributo sarà concesso nella misura del 3 per cento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« Le domande degli Enti dirette ad ottenere il contributo dello Stato su opere stradali dovranno essere accompagnate, oltre che da una relazione atta a dimostrare la necessità dell'opera, da una corografia della zona in scala 1: 25.000 e dal dettagliato parere del locale Ufficio del Genio civile circa la ammissibilità dell'opera al contributo.

Per i progetti di opere igieniche e di edifici scolastici, da eseguire in applicazione alla legge 3 agosto 1949, n. 589, i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche sostituiscono anche i pareri del Consiglio superiore di sanità e del medico provinciale.

Gli stessi progetti, ove sia attualmente prescritto il parere dell'Ispettorato generale del Genio civile, sono sottoposti invece al parere del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

« Per contrarre i mutui con la Cassa depositi e prestiti previsti dall'articolo 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sufficiente che gli Enti mutuatari producano copia della deliberazione di assunzione del mutuo debitamente approvata dall'autorità tutoria con autorizzazione al mantenimento della corrente sovrimposta, nonché l'atto di delega sulla sovrimposta fondiaria medesima e, per i comuni, in mancanza, l'atto di delega sulle imposte di consumo o su altra imposta delegabile per legge.

Gli atti di delega dovranno contenere l'attestazione del prefetto che vi è capienza nel cespite al quale l'atto si riferisce. Tale attestazione sostituisce il benestare del Ministero delle finanze previsto dal primo comma dell'articolo 94 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1165 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

« La effettiva somministrazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, deve essere comunque preceduta dalla emissione del decreto di concessione del contributo.

È data facoltà all'Ente mutuatario di prelevare, con il parere favorevole dell'Ufficio del Genio civile, dalla Cassa depositi e prestiti, una anticipazione fino ad un importo massimo di due decimi dei lavori appaltati, da concedere all'impresa appaltatrice che ne faccia richiesta, e che ne dia garanzia anche mediante fideiussione, secondo le norme della contabilità generale dello Stato.

L'anticipazione stessa sarà recuperata mediante trattenute proporzionali sull'importo degli acconti disposti in base agli stati di avanzamento dei lavori.

Le imprese corrisponderanno altresì sulla anticipazione l'interesse allo stesso tasso di concessione del mutuo ».

PERLINGIERI. Io sono molto perplesso sulla utilità di questo articolo: si è voluto riproporre una disposizione che è nell'ordinamento della Cassa del Mezzogiorno, ma si è riprodotta male. Non mi sembra che se ne possano trarre dei concreti vantaggi.

SULLO. Io ritengo che sia un'utile forma di collaborazione degli enti locali. È l'ente locale che ha la facoltà di chiedere l'anticipa-

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1952

zione e darla all'imprenditore qualora lo desideri. Non ripetere questa norma nella legge può essere un danno.

DE' COCCI. La prima parte, ossia tutto il primo comma, è assolutamente inutile, secondo me, perché si tratta di una ripetizione. Ne propongo, pertanto, la soppressione. Naturalmente andrebbe anche soppressa la parola « tuttavia » all'inizio del secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo proposto dall'onorevole De' Cocci.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 9 che risulta così modificato:

« È data facoltà all'Ente mutuatario di prelevare, con il parere favorevole dell'Ufficio del Genio civile, dalla Cassa depositi e prestiti, una anticipazione fino ad un importo massimo di due decimi del lavoro appaltati, da concedere all'impresa appaltatrice che ne faccia richiesta, e che ne dia garanzia anche mediante fideiussione, secondo le norme della contabilità generale dello Stato.

L'anticipazione stessa sarà recuperata mediante trattenute proporzionali sull'importo degli acconti disposti in base agli stati di avanzamento dei lavori.

Le imprese corrisponderanno altresì sulla anticipazione l'interesse allo stesso tasso di concessione del mutuo ».

*(È approvato).*

Segue ora l'articolo 10.

Riterrei però opportuno rinviare l'esame di questo articolo in attesa del parere della IV Commissione finanze e tesoro. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura dell'articolo 11:

« Per provvedere mediante licitazione privata agli appalti delle opere da eseguire ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, gli Enti preveduti dalla legge stessa possono prescindere dalla autorizzazione prefettizia.

Nel caso in cui la gara vada deserta, potrà essere autorizzato dai Provveditorati alle opere pubbliche un secondo esperimento nel quale siano ammesse offerte in aumento sui prezzi di capitolato.

Il contributo dello Stato sarà corrisposto in ogni caso sull'intero costo dell'opera, ricomputato sulla base dei risultati dell'appalto. Il Ministro per i lavori pubblici emetterà, in caso di aumento, un decreto suppletivo per la con-

cessione del contributo statale sulla somma eccedente, nella medesima percentuale stabilita dal decreto principale ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

L'onorevole Garlato propone il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 11:

« Il Ministro stabilirà le modalità per l'applicazione di questo articolo ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

L'articolo 11 risulta, pertanto, del seguente tenore:

« Per provvedere mediante licitazione privata agli appalti delle opere da eseguire ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, gli Enti preveduti dalla legge stessa possono prescindere dalla autorizzazione prefettizia.

Nel caso in cui la gara vada deserta, potrà essere autorizzato dai Provveditori alle opere pubbliche un secondo esperimento nel quale siano ammesse offerte in aumento sui prezzi di capitolato.

Il contributo dello Stato sarà corrisposto in ogni caso sull'intero costo dell'opera, ricomputato sulla base dei risultati dell'appalto. Il Ministro per i lavori pubblici emetterà, in caso di aumento, un decreto suppletivo per la concessione del contributo statale sulla somma eccedente, nella medesima percentuale stabilita dal decreto principale.

Il Ministro stabilirà le modalità per l'applicazione di questo articolo ».

Do lettura dell'articolo 12:

« È facoltà dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche consentire, nei limiti della propria competenza, che opere finanziate ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, siano eseguite in base ad apposite convenzioni, a cura delle Amministrazioni provinciali o di altri Enti pubblici, che possiedano una adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa, purché i comuni interessati ne facciano espressa domanda ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 13:

« L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese provvede, in virtù delle leggi 23 settembre 1920, n. 1365, e 16 gennaio 1939, n. 74, a tutti gli adempimenti fissati nella legge 3 ago-

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1952

sto 1949, n. 589, per conto e nell'interesse dei comuni serviti dall'acquedotto pugliese e dagli acquedotti lucani, questi ultimi gestiti per effetto della legge 23 maggio 1942, n. 664.

Il predetto Ente si sostituirà ai comuni di cui sopra anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui ».

L'onorevole Caiati ha presentato un emendamento col quale propone di sostituire, al secondo comma, le parole: « Il predetto Ente si sostituirà ai comuni », con le parole seguenti: « Il predetto Ente, in base ad apposite convenzioni, può sostituirsi ai comuni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 13 risulta, pertanto, così modificato:

« L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese provvede, in virtù delle leggi 23 settembre 1920, n. 1365, e 16 gennaio 1939, n. 74, a tutti gli adempimenti fissati nella legge 3 agosto 1949, n. 589, per conto e nell'interesse dei comuni serviti dall'acquedotto pugliese e dagli acquedotti lucani, questi ultimi gestiti per effetto della legge 23 maggio 1942, n. 664.

Il predetto Ente, in base ad apposite convenzioni, può sostituirsi ai comuni di cui sopra anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

« I benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e dalla presente legge si applicano anche ai Consorzi di comuni, di provincie, e di comuni e provincie ».

PACATI, *Relatore*. Propongo la soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento suppressivo proposto dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PACATI, *Relatore*. Propongo la soppressione anche di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento suppressivo proposto dall'onorevole relatore.

(È approvato).

La discussione degli articoli 2 e 10, per i quali occorre attendere il parere della IV Commissione finanze e tesoro è rinviata ad una prossima seduta.

**La seduta termina alle 11.**